



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il presente regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate ("**Regolamento OPC**") è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. ("**Società**" o "**Olidata**"), nella riunione del 14.11.2022, ai sensi dell'art. 2391-bis c.c. e del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020, n. 21624 del 10 dicembre 2020 e n. 22144 del 22 dicembre 2021 ("**Regolamento CONSOB**").

### 1. PREMESSA

Il Regolamento OPC individua i principi ai quali la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate ("**OPC**") realizzate dalla Società, direttamente o per il tramite di società da essa controllate.

Per il perseguimento del predetto fine, gli organi coinvolti nell'esame e approvazione delle OPC e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull'osservanza del Regolamento OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.

### 2. PUBBLICITÀ

Il Regolamento OPC è pubblicato sul sito internet della Società ed è accessibile sul sito [www.olidata.com](http://www.olidata.com)

### 3. DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA E DI OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA

Per parte correlata della Società ("**Parte Correlata**") si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 ("**Principi Contabili Internazionali**").

Per OPC si intendono le operazioni definite come tali dai Principi Contabili Internazionali adottati come da procedura di cui al capoverso che precede.

Le definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 sono contenute nell'Appendice al Regolamento CONSOB e vengono riportate in allegato al presente Regolamento OPC.

### 4. DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Ai fini della composizione del Comitato OPC, come definito nel successivo paragrafo 7.1.1, si considerano amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ovvero:

- i. quelli stabiliti all'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 ("**Testo Unico**" o "**TUF**");
- ii. gli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure adottate ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CONSOB o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, nel caso di specie, quelli previsti dal Codice di Corporate Governance (approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., nella sua ultima versione tempo per tempo vigente) cui la Società aderisce<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. paragrafo 5 della Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24-09-2010 ("**Comunicazione CONSOB**").

## 5. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

5.1 Per OPC di maggiore rilevanza ("**OPC di Maggiore Rilevanza**"), si intendono le seguenti OPC:

- (i) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza (come definiti al paragrafo 5.2 che segue), applicabili a seconda della specifica operazione, superi la soglia del 5%;
- (ii) le OPC concluse con la società controllante quotata (ove ve ne sia una), o con soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati anche alla Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza (come di seguito definiti al paragrafo 5.2) risulti superiore alla soglia del 2,5%;
- (iii) le operazioni per cui il Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima riunione consiliare in cui sia discussa l'operazione, ritenga comunque opportuno applicare su base volontaria la procedura per le OPC di Maggiore Rilevanza, tenuto conto delle peculiarità della singola operazione e/o del contesto specifico in cui essa si inserisce.

5.2 Ai fini dell'individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi del presente Regolamento OPC, si applicano i seguenti indici di rilevanza ("**Indici di Rilevanza**"):

- (i) **Indice di Rilevanza del controvalore:** individua il rapporto tra il controvalore dell'OPC e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate, il controvalore dell'OPC è:

- a) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c) per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell'OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (ii) **Indice di Rilevanza dell'attivo:** individua il rapporto tra il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC e il totale dell'attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC.

Per OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti

sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

a) in caso di acquisizioni, il contro valore dell'OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per OPC di acquisizione o cessione di attività diverse da partecipazioni sociali, il valore del numeratore è:

a) in caso di acquisizione, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività (a seguito dell'OPC);

b) in caso di cessione, il valore contabile dell'attività (prima dell'operazione);

**(iii) Indice di Rilevanza delle passività:** individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato, pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla Società o al ramo d'azienda acquisiti.

**5.3** Tutte le OPC che non possano essere definite come OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi dei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 sono definite OPC di minore rilevanza ("**OPC di Minore Rilevanza**"), salvo che ad esse non si applichi taluno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento CONSOB o dei casi di esenzione di cui al successivo articolo 7.

**5.4** In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento CONSOB la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 5.2, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

**5.5** Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento CONSOB siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 5.2 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la CONSOB può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla CONSOB le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

## **6. CASI DI ESENZIONE**

**6.1** In aggiunta ai casi per i quali lo stesso Regolamento CONSOB prevede l'esclusione dell'applicazione della relativa disciplina<sup>2</sup>, la Società si avvale delle esenzioni di seguito indicate, previste in via opzionale dal Regolamento CONSOB.

<sup>2</sup> Il Regolamento CONSOB non si applica: (i) alle delibere dell'assemblea di cui all'art. 2389, comma 1 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; (ii) alle delibere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2389, comma 3 c.c., relative alla remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche, rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3 c.c.; (iii) alle delibere dell'assemblea di cui all'art. 2402 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale; (iv) alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 c.c., b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale, c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 c.c. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico; (v) alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo, fermo il rispetto degli obblighi informativi previsti dal Regolamento CONSOB.

In particolare, sono escluse dalla disciplina contenuta nel presente Regolamento OPC, nei limiti massimi di quanto concesso dal Regolamento CONSOB:

- (i) le OPC Esigue, ossia:
  - a) le OPC con componenti degli organi di amministrazione e controllo o dirigenti con responsabilità strategiche di Olidata o della sua controllante, ovvero con un loro stretto familiare o con un'entità controllata o controllata congiuntamente da uno dei predetti soggetti, il cui valore non superi Euro 100.000;
  - b) le altre OPC il cui valore non superi Euro 1.000.000;
- (ii) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico e le relative operazioni esecutive;
- (iii) le deliberazioni, diverse da quelle previste dal comma 1 dell'art. 13 del Regolamento CONSOB, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
  - a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
  - b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - c) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (iv) le **OPC Standard**, come definite al successivo paragrafo 6.2 e secondo quanto ivi previsto;
- (v) le OPC con o tra società controllate (anche congiuntamente) dalla Società, nonché le OPC con società collegate, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'OPC non vi siano interessi di altre Parti Correlate della Società qualificati come significativi ai sensi del successivo paragrafo 6.3;
- (vi) le **OPC Urgenti**, in conformità alle previsioni di cui al successivo paragrafo 6.4.

**6.2** Ai fini del presente Regolamento OPC, si intendono OPC ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard ("**OPC Standard**") le OPC che rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria<sup>3</sup>, concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo. In ogni caso, in relazione alle OPC Standard di Maggiore Rilevanza, la Società adempie ai seguenti obblighi informativi:

- (i) comunica alla CONSOB e al Comitato OPC la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esenzione nonché le motivazioni per le quali

---

<sup>3</sup> Ai sensi del paragrafo 3 della Comunicazione CONSOB, un'operazione è "ordinaria" allorché siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi. In primo luogo, l'operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa. In secondo luogo, la medesima operazione deve altresì rientrare nell'esercizio ordinario dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria. Per attività operativa si intende l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di investimento o finanziarie. Nell'identificazione dell'ordinario esercizio, occorre tenere conto inoltre di oggetto, ricorrenza, funzione o scopo, dimensione, termini e condizioni contrattuali, natura della controparte e tempistica.

si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione o, qualora l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso ovvero, nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Quanto precede, anche al fine di consentire il controllo con cadenza almeno trimestrale, da parte del Comitato OPC, sulla corretta applicazione dell'esenzione in parola, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. e-bis, punto (ii) del Regolamento CONSOB;

- (ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni al pubblico sulle relazioni finanziarie previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento CONSOB<sup>4</sup>, quali tra le OPC soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione.

**6.3** L'esenzione di cui al paragrafo 6.1, punto (v) che precede (i.e., operazioni con o tra società controllate e/o collegate), non si applica qualora, con riferimento all'OPC, sussistano "interessi significativi" di altre Parti Correlate della Società<sup>5</sup>. A tal fine, si ritengono "significativi" quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le controllate o collegate di OIidata che siano controparti di una determinata OPC, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestionali della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra Parte Correlata alla Società. Ad esempio, possono considerarsi sussistenti "interessi significativi" qualora:

- (i) esista un significativo credito, nei confronti di una società controllata, in capo all'amministratore delegato della Società, che possa incentivare la conclusione di operazioni che consentano un rafforzamento patrimoniale della società controllata, pur non vantaggiose per la Società;
- (ii) le società parti dell'operazione condividano uno o più consiglieri o dirigenti con responsabilità strategiche, e tali soggetti beneficino di piani d'incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata o collegata (ivi inclusi i citati piani d'incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del soggetto con responsabilità strategiche;
- (iii) la società controllata o collegata parte dell'operazione sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto che controlla la Società e il peso effettivo di tale partecipazione superi il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. Ai fini della

---

<sup>4</sup> Art. 5, comma 8 del Regolamento CONSOB: "le società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale: a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento; b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società; c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento."

<sup>5</sup> Ai sensi del paragrafo 21 della Comunicazione CONSOB "la significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione discrezionale delle società tenute all'applicazione del Regolamento secondo i criteri generali indicati nelle procedure. In tale contesto, le società possono trarre indicazioni dagli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate, da un lato, e altre parti correlate della società, dall'altro".

valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella Parte Correlata. Qualora alla partecipazione nella Parte Correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

**6.4** L'esenzione di cui al paragrafo 6.1 (vi) che precede (i.e., le OPC Urgenti) è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

**(A) OPC non di competenza dell'assemblea, né oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea:**

- (i)** per le OPC di Maggiore Rilevanza, rimangono fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento CONSOB e la competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione;
- (ii)** qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso in cui egli non sia un amministratore indipendente non correlato, anche il presidente del Comitato OPC (ovvero altro amministratore indipendente, preventivamente designato, a cui sia attribuito il potere di convocare riunioni tra soli amministratori indipendenti), deve essere tempestivamente informato delle ragioni di urgenza dell'operazione e comunque prima del compimento della stessa;
- (iii)** le OPC devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;
- (iv)** l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (iii) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (v)** l'organo di controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (vi)** la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iv) e (v) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui al punto (iii) che precede) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**"). Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento CONSOB;
- (vii)** entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui al punto (iii) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

**(B) OPC di competenza dell'assemblea, o che devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea:**

- (i)** ricorrenza di "casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali", per tali intendendosi, a titolo esemplificativo:



- casi di perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.;
- situazioni in cui la Società è soggetta a procedure concorsuali o situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla Società o dal suo revisore;
- situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare, in tempi brevi (secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea) in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei sopra richiamati artt. 2446 e 2447 c.c.;

- (iii) che l'organo tenuto a convocare l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (iv) che l'organo di controllo riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (v) che la relazione e le valutazioni di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono siano messe a disposizione del pubblico (almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere altresì contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento CONSOB;
- (vi) se le valutazioni dell'organo di controllo di cui al punto (iii) che precede sono negative, che l'assemblea deliberi secondo il meccanismo del c.d. whitewash di cui al paragrafo 7.3.8 che segue;
- (vii) se le valutazioni sono positive, che entro il giorno successivo a quello dell'assemblea siano messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

**6.5** Le ipotesi di esenzione previste nel presente articolo trovano applicazione, mutatis mutandis, anche alle OPC compiute tramite società controllate.

**6.6** Le OPC di Maggiore Rilevanza ritenute esenti ai sensi delle disposizioni previste nel presente paragrafo 6 devono essere comunicate al Comitato OPC entro 30 giorni dalla conclusione di ogni semestre di esercizio.

**6.7** Fermo restando quanto indicato ai punti che precedono, si rimanda, in ogni caso, ai casi di esclusione previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento CONSOB, ove applicabili.

## **7. PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### **7.1 Comitato OPC**

**7.1.1** L'approvazione delle OPC è subordinata al previo parere di un comitato costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione ("**Comitato OPC**"). In caso di OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC, sarà composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati. In caso di OPC di Minore Rilevanza – salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili alla Società in un dato momento storico – il Comitato OPC potrà essere composto da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza



Indipendenti.

- 7.1.2** Il Comitato OPC, nel rilascio dei pareri di cui ai successivi paragrafi 7.2.4 e 7.3.3, ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti (non correlati) di propria scelta, a spese della Società. Il Comitato OPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento CONSOB.
- 7.1.3** Qualora uno o più dei componenti del Comitato OPC risultino correlati rispetto ad una determinata OPC in relazione alla quale il Comitato OPC debba rilasciare il proprio parere, essi – ove possibile – saranno sostituiti, con riferimento a tutti gli adempimenti relativi a tale OPC, da altri amministratori non correlati non esecutivi e/o indipendenti (a seconda dei casi), in ordine di anzianità (i.e. il sostituto sarà l'amministratore non esecutivo e/o indipendente più anziano).
- 7.1.4** Qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati nel caso di OPC di Minore Rilevanza ovvero qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati nel caso di OPC di Maggiore Rilevanza a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, le funzioni del Comitato OPC verranno svolte dai due amministratori indipendenti non correlati presenti, o in subordine dal Collegio Sindacale, purché i sindaci diano notizia di un eventuale loro interesse, per conto proprio o di terzi, nell'OPC e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale sia composta da soggetti non correlati e non coinvolti nella medesima OPC. A tal fine si considerino le esemplificazioni di cui al paragrafo 7.2.3 che segue. Nel caso in cui anche il Collegio Sindacale non sia nelle condizioni di poter svolgere le predette funzioni, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato OPC, provvede a nominare un esperto individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto dell'OPC accertandone l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

## **7.2 Procedura per OPC di Minore Rilevanza**

- 7.2.1** L'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza spetta agli organi delegati ("**Delegati**") che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC di Minore Rilevanza sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù della delibera consiliare di nomina quale organo delegato della Società. Nel caso in cui non esistano Delegati, la competenza per l'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza spetta al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 7.2.2.** Fermo restando quanto previsto dall'art. 2391, comma 1, secondo periodo, c.c., i Delegati, ove lo ritengano opportuno, possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le OPC di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti ai sensi del paragrafo 7.2.1 che precede.
- 7.2.3** Nel caso in cui l'OPC di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, o comunque per qualsiasi altro motivo sia approvata dallo stesso, gli amministratori coinvolti nell'operazione (ossia gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società) si astengono dalla votazione sull'operazione in oggetto. Ai fini di quanto previsto dal presente paragrafo, si ritiene sussistente un interesse in conflitto con quello della Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quando:
- (i)** gli amministratori della Società, o loro stretti familiari o entità controllate (anche congiuntamente) dai predetti soggetti, siano controparti dell'operazione;
  - (ii)** al di fuori delle ipotesi di cui al punto (i) che precede, gli amministratori della Società, o loro stretti familiari o entità controllate (anche congiuntamente) dai predetti soggetti possano perseguire, per il tramite dell'operazione, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, un vantaggio non convergente con quello della Società.

- 7.2.4** Le OPC di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante del Comitato OPC; tale parere viene allegato al verbale della riunione del comitato.
- 7.2.5** Con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'approvazione dell'operazione, all'organo competente a deliberare sull'OPC di Minore Rilevanza e al Comitato OPC sono fornite informazioni complete ed adeguate in merito alla specifica OPC da approvare, ivi incluse, in particolare, le informazioni relative alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, alle condizioni (anche economiche) per la realizzazione, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società.
- 7.2.6** Gli organi che hanno approvato le OPC forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa, con periodicità almeno trimestrale, in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza.
- 7.2.7** I verbali delle eventuali deliberazioni di approvazione delle OPC di Minore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.2.8** Qualora il Comitato OPC abbia rilasciato un parere negativo su una o più OPC di Minore Rilevanza, la Società (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) mette a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tutte le OPC di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato OPC è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

### **7.3 Procedura per OPC di Maggiore Rilevanza**

- 7.3.1** La competenza a deliberare in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza spetta (esclusivamente) al Consiglio di Amministrazione che delibera all'esito di un esame approfondito delle operazioni e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalla documentazione sufficiente per illustrare le ragioni delle OPC, la convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse OPC sono concluse.
- 7.3.2** Gli amministratori coinvolti nell'operazione (ossia gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società) si astengono dalla votazione sulla stessa. A tal fine si considerino le esemplificazioni di cui al paragrafo 7.2.3 che precede.
- 7.3.3** Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle OPC di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato OPC; tale parere viene allegato al verbale della riunione del suddetto comitato. Ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati.
- 7.3.4** L'esponente aziendale o il rappresentante che ha avviato le trattative o, a seconda dei casi, il Consiglio di Amministrazione (nella persona del suo presidente o di uno qualsiasi dei suoi componenti) informano tempestivamente il Comitato OPC dell'inizio delle trattative e dello stato delle stesse. Il Comitato OPC o uno o più componenti dallo stesso delegati ("**Componente/i Delegato/i alle Trattative**"), partecipano alla fase delle trattative e alla fase istruttoria relativa alle OPC di Maggiore Rilevanza attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

- 7.3.5** Con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'approvazione dell'operazione, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato OPC sono fornite informazioni complete ed adeguate in merito alla specifica OPC da approvare, ivi incluse, in particolare, le informazioni relative alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, alle condizioni (anche economiche) per la realizzazione, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società.
- 7.3.6** L'organo delegato della Società competente in relazione alla esecuzione delle singole OPC di Maggiore Rilevanza fornisce al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale ed al Comitato OPC una completa informativa, con periodicità almeno trimestrale, in merito all'esecuzione delle OPC di Maggiore Rilevanza.
- 7.3.7** I verbali delle deliberazioni di approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.3.8** Il Consiglio di Amministrazione può approvare le OPC di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC, a condizione che il compimento di tali OPC sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) c.c. dall'assemblea. Secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del Regolamento CONSOB (c.d. meccanismo di whitewash), la delibera assembleare di autorizzazione si considera approvata a condizione che:
1. siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto della Società; e
  2. qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione.

Ai fini del presente articolo 7.3.8, la qualità di socio correlato o non correlato sarà dichiarata dal Presidente dell'assemblea, sulla base delle informazioni in suo possesso e di quelle che egli potrà specificamente richiedere nel corso dell'assemblea.

- 7.3.9** In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza realizzate dalla Società o anche da una sua società controllata, la Società predispone (ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF) un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB.

#### **7.4 Procedure di competenza o di autorizzazione assembleare**

- 7.4.1** Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica, a seconda dei casi, la procedura prevista al precedente articolo 7.2 per le OPC di Minore Rilevanza o la procedura prevista al precedente articolo 7.3 per le OPC di Maggiore Rilevanza.

- 7.4.2** La proposta di deliberazione inerente una OPC di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'assemblea può essere approvata anche in presenza di un parere contrario del Comitato OPC alle condizioni di cui al precedente articolo 7.3.8.

- 7.4.3** Fermo restando quanto indicato ai punti che precedono, si rimanda, inoltre, a quanto indicato all'articolo 11 del Regolamento CONSOB.

#### **7.5 Procedure per operazioni di società controllate**

- 7.5.1** Nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi operazioni poste in essere da società controllate, italiane o estere del gruppo, con Parti Correlate della Società, trovano applicazione – in quanto compatibili – procedure in linea con quelle previste dal precedente

paragrafo 7.2, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento CONSOB.

## **8. DELIBERE QUADRO**

- 8.1** Il Consiglio di Amministrazione della Società può approvare delibere-quadro in relazione a una serie di OPC omogenee ("**OPC Omogenee**"), poste in essere con determinate Parti Correlate individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ("**Parti Correlate Specificate**"), secondo quanto di seguito stabilito. Gli amministratori coinvolti nell'operazione (ossia gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società) si astengono dalla votazione. A tal fine si considerino le esemplificazioni di cui al paragrafo 7.2.3 che precede.
- 8.2** Nel caso in cui preveda di porre in essere, durante un determinato periodo di tempo non superiore ad un anno, una serie di OPC Omogenee con una o più delle Parti Correlate Specificate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare un'unica delibera-quadro, con efficacia non superiore ad un anno, avente ad oggetto tutte le OPC Omogenee con le Parti Correlate Specificate da realizzarsi durante il periodo di efficacia della delibera-quadro. La delibera-quadro dovrà specificare il prevedibile ammontare massimo ("**Ammontare Massimo**") delle OPC Omogenee da realizzare nel periodo di efficacia della stessa e dovrà motivare le condizioni previste per la realizzazione di tali OPC Omogenee.
- 8.3** Il Consiglio di Amministrazione riunitosi per l'approvazione di una delibera-quadro individuerà, innanzitutto, l'Ammontare Massimo, calcolando la rilevanza di ciascuna delle previste OPC Omogenee in applicazione degli Indici di Rilevanza indicati all'art. 5.2 che precede e sommando poi i risultati ottenuti rispetto a ciascun Indice di Rilevanza applicabile.
- 8.4** Nel caso in cui l'Ammontare Massimo risulti superiore ad una qualsiasi delle applicabili soglie di rilevanza individuate dal paragrafo 5.1, la Società (i) approverà la delibera-quadro secondo la procedura indicata al paragrafo 7.3 del presente Regolamento OPC e (ii) pubblicherà un (unico) documento informativo ai sensi del paragrafo 7.3.9.
- 8.5** Nel caso in cui l'Ammontare Massimo, calcolato secondo quanto previsto dal paragrafo 8.3, risulti inferiore alla soglia di cui al paragrafo 5.1 in applicazione di tutti gli Indici di Rilevanza individuati dal paragrafo 5.2, il Consiglio di Amministrazione approverà la delibera-quadro secondo la procedura indicata al paragrafo 7.2.
- 8.6** Alle singole OPC Omogenee oggetto di una delibera-quadro non si applicheranno le procedure previste dai paragrafi 7.2 e 7.3.
- 8.7** Gli organi societari competenti per l'esecuzione delle OPC Omogenee oggetto di una delibera-quadro forniranno al Consiglio di Amministrazione una completa informativa, almeno trimestrale, sull'attuazione della delibera-quadro stessa.

## **9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE FUNZIONALI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE**

- 9.1** Tempestivamente a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento OPC e, comunque, entro novanta (90) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, tutti i soggetti indicati all'art. 114, comma 5, TUF e, in particolare,
- (i) i dirigenti con responsabilità strategiche (ivi inclusi gli amministratori ed i sindaci effettivi) della Società o della sua controllante;
  - (ii) i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, controllano, anche congiuntamente con altri soggetti, la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo e i soggetti che detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su

| quest'ultima;

trasmettono per iscritto alla Società ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

Ai soggetti controllanti e agli altri soggetti indicati nell'art. 114, comma 5, TUF, si applicano gli obblighi informativi previsti dall'art. 4, comma 8, del Regolamento CONSOB<sup>6</sup>.

**9.2** Qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmesse sarà tempestivamente comunicata per iscritto alla Società dai predetti soggetti.

**9.3** Per l'attuazione del Regolamento OPC, la Società predispone, e tiene costantemente aggiornato, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute, un elenco delle Parti Correlate, che viene portato a conoscenza delle strutture centrali e periferiche della Società.

## **10. INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**10.1** Con riferimento alle informazioni al pubblico sulle OPC la Società, ove rilevante, si attiene alle disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento CONSOB.

## **11. DISPOSIZIONI FINALI**

**11.1** Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-bis TUF, le informazioni periodiche trimestrali sulle OPC di Minore Rilevanza, OPC di Maggiore Rilevanza e OPC Omogenee (di cui ai paragrafi 7.2.6, 7.3.6 e 8.7) sono altresì fornite al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

**11.2** Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente procedura ai principi generali indicati nel Regolamento CONSOB nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 153 TUF.

**11.3** Il soggetto preposto vigila sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea della Società ai sensi dell'articolo 153 TUF.

**11.4** Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza almeno triennale se procedere ad una revisione della presente procedura tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società. Le modifiche della presente procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato nominato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento CONSOB.

---

<sup>6</sup> Art. 4, comma 8, Regolamento CONSOB: "I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114 comma 5 del Testo Unico, che siano parti correlate delle società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti."

## ALLEGATO

### Estratto dell'Appendice al Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i.

#### **Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali**

##### **Parti correlate**

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a)** Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
  - (i)** ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
  - (ii)** ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
  - (iii)** è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
  
- (b)** Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - (i)** l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii)** un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
  - (iii)** entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
  - (iv)** un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
  - (v)** l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
  - (vi)** l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - (vii)** una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
  - (viii)** l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

### **Operazioni con parti correlate<sup>8</sup>**

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

### **Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali**

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

### **Dirigenti con responsabilità strategiche**

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

### **Stretti familiari**

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

---

<sup>8</sup> Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].